

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 187

33° anno

19 luglio 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2036/90 del Consiglio, del 16 luglio 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferroboro originario del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni** 1
- Regolamento (CEE) n. 2037/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 2038/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2039/90 della Commissione, del 17 luglio 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 7
- Regolamento (CEE) n. 2040/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova 11
- Regolamento (CEE) n. 2041/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2042/90 della Commissione, del 10 luglio 1990, relativo all'applicazione della decisione n. 5/90 del comitato misto CEE-Islanda che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 15
- Decisione n. 5/90 del comitato misto CEE-Islanda, del 18 giugno 1990, che completa e modifica, nell'ambito della dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa 16
- Regolamento (CEE) n. 2043/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18

Regolamento (CEE) n. 2044/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/90 e che porta a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese	20
★ Regolamento (CEE) n. 2045/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia	21
★ Regolamento (CEE) n. 2046/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1989, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti	23
★ Regolamento (CEE) n. 2047/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1823/89 che determina, per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva	28
★ Regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone	29
Regolamento (CEE) n. 2049/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	32
Regolamento (CEE) n. 2050/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	35
★ Regolamento (CEE) n. 2051/90 della Commissione, del 17 luglio 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese	36
Regolamento (CEE) n. 2052/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	43
Regolamento (CEE) n. 2053/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	45
Regolamento (CEE) n. 2054/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	46
Regolamento (CEE) n. 2055/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	47
Regolamento (CEE) n. 2056/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	48
Regolamento (CEE) n. 2057/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	50
Regolamento (CEE) n. 2058/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	52
Regolamento (CEE) n. 2059/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1983/90 recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello	54

Sommario (segue)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

90/380/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio 55**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/90 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferroboro originario del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 665/90 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio pari al 23,3 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sulle importazioni di ferroboro originario del Giappone, fatta eccezione per il ferroboro fabbricato ed esportato dalla Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya, per il quale il dazio è dell'11,4 %.

B. Seguito della procedura

- (2) Le parti interessate sono state informate delle principali conclusioni dell'inchiesta preliminare e hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 665/90. Un solo esportatore ha comunicato le sue osservazioni sulle conclusioni provvisorie.

C. Dumping

- (3) L'esportatore ha contestato il fatto che i vari margini di dumping siano uguali ai dazi provvisori istituiti dal regolamento (CEE) n. 665/90.

- (4) La Commissione, durante l'inchiesta svolta presso le sedi delle società giapponesi esportatrici di ferroboro, ha applicato gli stessi metodi per determinare il valore normale e il prezzo all'esportazione. Sono stati accertati margini di dumping diversi a causa dei prezzi differenti applicati dalle società in questione.

- (5) Lo stesso esportatore ha nuovamente sostenuto che la Commissione dovrebbe tener conto, al fine della comparabilità dei prezzi, delle diverse forme di ferroboro (blocchi, grani e polvere).

L'esportatore in questione non ha presentato nuove argomentazioni in merito all'incidenza delle diverse forme di ferroboro sulla comparabilità dei prezzi che potessero giustificare la modifica del metodo seguito dalla Commissione e esposto nel considerando (13) del regolamento (CEE) n. 665/90.

Occorre tuttavia rilevare che, anche se fosse stato applicato il metodo proposto dall'esportatore in questione, il margine di dumping così determinato non sarebbe stato inferiore a quello calcolato nel regolamento (CEE) n. 665/90.

- (6) Dato che dopo l'istituzione dei dazi provvisori sulle importazioni originarie del Giappone non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi di prova in materia di dumping, le conclusioni esposte nel regolamento (CEE) n. 665/90 sono considerate definitive.

D. Pregiudizio

- (7) Dato che le parti interessate non hanno presentato nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio, le conclusioni provvisorie della Commissione esposte nel regolamento (CEE) n. 665/90 sono considerate definitive.

E. Interesse della Comunità

- (8) In mancanza di nuovi elementi di prova è confermata la conclusione della Commissione secondo la quale è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 20. 3. 1990, pag. 6.

F. Aliquota del dazio

- (9) I dazi antidumping provvisori corrispondevano ai margini di dumping accertati, che erano inferiori all'entità del pregiudizio determinato per le esportazioni giapponesi valutate separatamente. Poiché sono state confermate le conclusioni provvisorie della Commissione, l'aliquota dei dazi antidumping definitivi deve essere pari a quella dei dazi antidumping provvisori.

G. Riscossione del dazio provvisorio

- (10) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, è necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisori siano riscossi interamente,

dazio non corrisposto, sulle importazioni di ferroboro del codice NC ex 7202 99 90 (codice Taric 7202 99 90*20), originario del Giappone (codice addizionale Taric 8441), fatta eccezione per il ferroboro fabbricato e venduto per l'esportazione dalla Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya (codice addizionale Taric 8440), per il quale il dazio è dell'11,4 %.

2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono riscossi definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 665/90.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3**Articolo 1**

1. È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 23,3 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 luglio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	36,66	138,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	36,66	138,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	11,90	162,19 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	11,90	162,19 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	20,22	146,22
1001 90 99	20,22	146,22
1002 00 00	45,72	119,30 ⁽⁶⁾
1003 00 10	36,95	120,82
1003 00 90	36,95	120,82
1004 00 10	28,59	106,60
1004 00 90	28,59	106,60
1005 10 90	36,66	138,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	36,66	138,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	53,63	144,00 ⁽⁴⁾
1008 10 00	36,95	37,87
1008 20 00	36,95	94,74 ⁽⁴⁾
1008 30 00	36,95	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	36,95	0,00
1101 00 00	41,31	217,71
1102 10 00	77,01	179,20
1103 11 10	31,45	264,40
1103 11 90	44,61	235,12

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2038/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 luglio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	7,04
1001 10 90	0	0	0	7,04
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,70	0,70	0,70
1004 00 90	0	0,70	0,70	0,70
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/90 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1990****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59		Patate di primizia	31,50	1 335	247,29	65,01	218,27	6 355	24,24	47 697	73,19	22,32
1.20	0702 00 10 0702 00 90		Pomodori	34,15	1 454	268,81	70,65	237,18	6 914	26,34	51 752	79,63	23,76
1.30	0703 10 19		Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	17,39	741	136,94	35,99	120,82	3 522	13,42	26 364	40,56	12,10
1.40	0703 20 00		Agli	265,65	11 317	2 091,00	549,55	1 844,95	53 786	204,94	402 565	619,44	184,88
1.50	0703 90 00	* 10	Porri	26,19	1 107	204,09	53,42	180,07	5 121	20,01	39 341	60,10	19,52
1.60	0704 10 10 0704 10 90	* 00 * 00	Cavolfiori	35,35	1 508	278,81	71,89	244,80	6 721	27,24	53 623	81,08	25,69
1.70	0704 20 00		Cavoletti di Bruxelles	207,82	8 812	1 631,21	428,86	1 439,77	41 921	159,93	314 617	482,80	147,23
1.80	0704 90 10		Cavoli bianchi e cavoli rossi	43,46	1 853	342,72	88,37	300,92	8 262	33,48	65 914	99,66	31,58
1.90	0704 90 90	* 10	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	97,66	4 160	768,74	202,04	678,28	19 774	75,34	148 000	227,73	67,96
1.100	0704 90 90	* 92 * 98	Cavoli cinesi	15,08	639	118,36	31,11	104,47	3 041	11,60	22 829	35,03	10,68
1.110	0705 11 10 0705 11 90		Lattughe a cappuccio	44,18	1 871	346,39	90,98	306,20	8 893	33,93	66 796	102,46	31,51
1.120	0705 29 00	* 10	Indivie	42,02	1 778	328,71	85,98	288,98	8 292	32,08	63 198	96,79	30,93
1.130	0706 10 00	* 21 * 22 * 23 * 25	Carote	26,60	1 128	208,84	54,90	184,33	5 367	20,47	40 280	61,81	18,85
1.140	0706 90 90	* 11 * 19	Ravanelli	90,10	3 814	704,37	184,56	621,90	18 223	68,81	135 687	207,48	66,06
1.150	0707 00 11 0707 00 19		Cetrioli	34,43	1 467	271,05	71,24	239,16	6 972	26,56	52 184	80,29	23,96
1.160	0708 10 10 0708 10 90		Piselli (Pisum sativum)	254,46	10 840	2 002,88	526,40	1 767,20	51 520	196,30	385 601	593,34	177,09
1.170	0708 20 10 0708 20 90		Fagioli (Vigna spp., Phaseo- lus spp.)	94,33	4 000	740,42	194,66	653,52	19 028	72,59	142 807	219,15	66,82
1.180	0708 90 00	* 11 * 12 * 29	Fave	34,64	1 464	269,51	70,99	238,22	6 965	26,45	52 014	79,82	25,64
1.190	0709 10 00		Carciofi	72,65	3 070	565,14	148,86	499,53	14 605	55,46	109 068	167,38	53,77
1.200			Asparagi :										
1.200.1	0709 20 00	* 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16	— verdi	414,77	17 670	3 264,74	858,04	2 880,58	83 979	319,98	628 538	967,16	288,65
1.200.2	0709 20 00	* 91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96	— altri	209,60	8 877	1 643,33	431,66	1 452,63	42 189	160,97	316 887	486,09	149,52
1.210	0709 30 00		Melanzane	82,10	3 498	646,29	169,85	570,24	16 624	63,34	124 426	191,46	57,14
1.220	0709 40 00	* 13 * 14 * 15	Sedani a coste (Apium graveolens, var. dulce)	30,83	1 313	242,71	63,79	214,15	6 243	23,78	46 727	71,90	21,46
1.230	0709 51 30		Funghi galletti o gallinacci	854,40	36 400	6 725,13	1 767,50	5 933,78	172 990	659,14	1 294 741	1 992,28	594,61
1.240	0709 60 10		Peperoni	72,40	3 084	569,92	149,78	502,85	14 660	55,85	109 722	168,83	50,39

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.250	0709 90 50		Finocchi	39,04	1 651	303,92	79,84	268,32	7 790	29,79	58 659	89,85	28,91
1.260	0709 90 70		Zucchine	36,57	1 549	286,74	75,32	253,46	7 361	28,08	55 293	84,81	26,09
1.270	0714 20 10	* 00	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	83,09	3 573	661,63	170,19	578,78	15 258	64,18	125 219	192,08	58,69
2.10	0802 40 00	* 10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	146,09	6 222	1 151,44	295,70	1 011,02	27 507	112,36	221 703	333,97	108,51
2.20	0803 00 10	* 90	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	36,92	1 573	290,62	76,38	256,43	7 475	28,48	55 952	86,09	25,69
2.30	0804 30 00	* 90	Ananassi, freschi	32,22	1 373	253,67	66,67	223,82	6 525	24,86	48 837	75,14	22,42
2.40	0804 40 10 0804 40 90	* 10 * 10	Avocadi, freschi	134,04	5 710	1 055,05	277,29	930,90	27 139	103,40	203 122	312,55	93,28
2.50	0804 50 00	* 21 * 91	Guaiave e manghi, freschi	124,28	5 294	978,26	257,10	863,14	25 163	95,88	188 337	289,80	86,49
2.60			Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41		— Sanguigne e semisan- guigne	58,86	2 487	457,87	120,61	404,72	11 833	44,93	88 366	135,61	43,56
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45		— Navel, Naveline, Nave- late, Salustianas, Ver- nas, Valencia late, Mal- tese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	43,47	1 852	342,21	89,94	301,94	8 802	33,54	65 884	101,37	30,25
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49		— altre	30,83	1 313	242,70	63,78	214,14	6 243	23,78	46 726	71,90	21,45
2.70			Mandarini (compresi i tan- gerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e si- mili ibridi di agrumi, fre- schi :										
2.70.1	0805 20 10	* 11 * 21	— Clementine	76,06	3 225	597,01	156,96	526,94	15 343	58,53	115 147	176,70	53,88
2.70.2	0805 20 30	* 11 * 21	— Monreal e satsuma	54,45	2 308	427,40	112,36	377,24	10 984	41,90	82 434	126,50	38,57
2.70.3	0805 20 50	* 12 * 13 * 22 * 23	— Mandarini e wilkings	39,28	1 662	307,30	80,38	270,15	7 752	29,99	59 082	90,49	28,91
2.70.4	0805 20 70 0805 20 90	* 11 * 21 * 11 * 12 * 13 * 14 * 31 * 32 * 33 * 34	— Tangerini e altri	74,93	3 192	589,84	155,02	520,44	15 172	57,81	113 559	174,74	52,15
2.80	0805 30 10	* 11 * 12	Limoni (Citrus limon, Ci- trus limonum), freschi	47,01	2 002	370,05	97,25	326,51	9 518	36,27	71 244	109,62	32,71
2.85	0805 30 90	* 11 * 19	Limette (Citrus aurantifo- lia), fresche	70,95	3 022	558,47	146,77	492,75	14 365	54,73	107 518	165,44	49,37

Ru- brica	Codice NC	suddi- vi- sione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.90			Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	08054000	* 11 * 12	— bianchi	53,72	2 288	422,89	111,14	373,13	10 878	41,44	81 417	125,28	37,39
2.90.2	08054000	* 21 * 22	— rosei	66,18	2 819	520,91	136,90	459,61	13 399	51,05	100 287	154,31	46,05
2.100	08061011 08061015 08061019		Uve da tavola	166,16	7 078	1 307,87	343,73	1 153,97	33 642	128,18	251 794	387,45	115,63
2.110	08071010		Cocomeri	18,43	785	145,11	38,14	128,04	3 732	14,22	27 938	42,99	12,83
2.120			Meloni :										
2.120.1	08071090	* 12 * 13 * 14 * 15 * 21	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	37,43	1 594	294,65	77,44	259,98	7 579	28,87	56 728	87,29	26,05
2.120.2	08071090	* 16 * 17 * 18 * 19 * 29	— altri	69,23	2 949	544,93	143,22	480,81	14 017	53,41	104 912	161,43	48,18
2.130	08081091 08081093 08081099		Mele	78,72	3 353	619,62	162,85	546,71	15 938	60,73	119 291	183,56	54,78
2.140	08082031 08082033 08082035 08082039	* 91 * 98 * 90 * 90 * 90	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	71,82	3 060	565,34	148,58	498,82	14 542	55,41	108 842	167,48	49,98
2.150	08091000		Albicocche	66,03	2 813	519,77	136,60	458,61	13 370	50,94	100 068	153,98	45,95
2.160	08092010 08092090		Ciliegie	132,17	5 631	1 040,34	273,42	917,93	26 760	101,96	200 290	308,19	91,98
2.170	08093000	* 91 * 92 * 93 * 97	Pesche	49,71	2 108	390,22	102,59	344,42	10 028	38,26	75 263	115,49	35,22
2.180	08093000	* 11 * 12 * 13 * 17	Pesche noci	106,68	4 544	839,70	220,69	740,89	21 599	82,30	161 661	248,75	74,24
2.190	08094011 08094019		Prugne	90,35	3 849	711,19	186,91	627,50	18 294	69,70	136 920	210,68	62,88
2.200	08101010 08101090		Fragole	77,98	3 302	611,40	160,60	540,45	15 696	59,89	117 898	180,85	55,63
2.205	08102010		Lamponi	574,44	24 307	4 493,31	1 175,29	3 950,18	113 358	438,60	863 888	1 323,12	422,80
2.210	08104030		Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	153,34	6 533	1 207,01	317,22	1 064,98	31 048	118,30	232 378	357,57	106,72
2.220	08109010		Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	139,28	5 934	1 096,35	288,14	967,34	28 201	107,45	211 073	324,78	96,93
2.230	08109080	* 31 * 32	Melegrane	72,77	3 105	573,24	148,25	504,48	13 979	55,95	110 349	167,24	52,51
2.240	08109080	* 41 * 42	Kaki	153,23	6 478	1 200,12	314,59	1 061,82	30 836	117,45	231 647	354,32	110,54
2.250	08109030	* 10	Lychees	182,80	7 728	1 431,64	375,27	1 266,66	36 785	140,11	276 334	422,68	131,86

* = La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2040/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modi-ficato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni (*)	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0407 00 30	01	40,00
0408 19 11	02	5,00
0408 19 19	02	5,00
0408 91 10	03	100,00

(*) Origine :

01 URSS, Finlandia, Cecoslovacchia, Svezia e Repubblica democratica tedesca (ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono).

02 Ungheria e Cecoslovacchia.

03 Unione Sovietica.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2041/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)		
Codice NC	Origine delle importazioni (*)	Importo supplementare
0207 39 53	01	20,00
0207 39 75	02	20,00
0207 43 11	01	20,00
0207 43 61	02	20,00

(*) Origine :

01 Bulgaria e Israele.

02 Bulgaria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/90 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1990****relativo all'applicazione della decisione n. 5/90 del comitato misto CEE-Islanda che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2840/89 del Consiglio, del 18 settembre 1989, concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e che stabilisce le disposizioni di attuazione della dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE-Islanda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973 ⁽²⁾;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽³⁾, in appresso denominato « protocollo n. 3 », modificato da ultimo dalla decisione n. 1/90 del comitato misto ⁽⁴⁾ costituisce parte integrante di detto accordo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3, il comitato misto ha adottato la decisione n. 5/90 che completa e modifica l'allegato III del protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 5/90 del comitato misto CEE-Islanda.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 278 del 27. 9. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 10. 7. 1990, pag. 6.

DECISIONE N. 5/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA**del 18 giugno 1990**

che completa e modifica, nell'ambito della dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune, allegata alla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE-Islanda prevede la revisione delle modifiche apportate alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato laddove tali modifiche determinano una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione ;

considerando che essa prevede anche la possibilità di ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 1/88 ;

considerando che la norma di origine applicabile ai pesci, esclusi i pesci vivi, classificati ai codici SA da 0302 a 0304, previsto dalla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE-Islanda, andrebbe modificata per ristabilire la sostanza di tale norma quale essa era precedentemente all'introduzione del sistema armonizzato ;

DECIDE :

Articolo 1

Le voci doganali e le relative regole di cui alla lista allegata alla presente decisione sono aggiunte o sostituiscono le voci e le regole corrispondenti nella lista dell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Islanda.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1990.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1990

Per il Comitato misto

Il presidente

R. COHEN

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 0302 a 0304	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari

REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	32,38 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	31,07 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	32,38 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	31,07 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3520
1701 99 10 100	35,20	
1701 99 10 910	35,20	
1701 99 10 950	35,20	
1701 99 90 100		0,3520

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/90 e che porta a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1703/90 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la vendita di 500 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 700 000 t il quantita-

tivo di granturco posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1303/90 i termini « di 500 000 t » sono sostituiti dai termini « di 700 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2045/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia — 1990⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto i

massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 22 luglio al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Jugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale
01.0140	7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :	7 498 tonnellate
	7004 10	— Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente :	
	7004 10 30	— — Vetro detto « antico »	
	7004 10 50	— — Vetro detto di « orticoltura »	
	7004 10 90	— — altro	
	7004 90	— altro vetro :	
	7004 90 50	— — Vetro detto « antico »	
	7004 90 70	— — Vetro detto di « orticoltura »	
		— — altri, di spessore :	
	7004 90 91	— — — inferiore o uguale a 2,5 mm	
	7004 90 93	— — — superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	
	7004 90 95	— — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	
	7004 90 99	— — — superiore a 4,5 mm	
			Importo del massimale :
			b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1
b) 02.0075 (7)	6106 10 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	b) 528 000 pezzi
	6106 20 00		
	6106 90 10		
	6206 20 00		
	6206 30 00		
	6206 40 00		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990**

che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1989, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2824/88 della Commissione, del 13 settembre 1988, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1076/78 e (CEE) n. 1726/70⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 introduce un regime di quantitativi massimi garantiti; che tale regime prevede tra l'altro che, ove i quantitativi fissati per una varietà o un gruppo di varietà vengano superati, i relativi prezzi e premi devono essere ridotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 di detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/88 prevede, per ogni raccolto e anteriormente al 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco per cui sia stato fissato un quantitativo massimo garantito, che la Commissione, avvalendosi in particolare dei dati comunicati dagli Stati membri, stabilisca il quantitativo effettivamente prodotto; che, qualora il quantitativo massimo garantito risulti superato, ad ogni superamento dell'1 % di detto quantitativo relativamente ad una varietà o gruppo di varietà corrisponde una riduzione dell'1 % del prezzo d'intervento e dei relativi premi; che in tal caso il prezzo d'obiettivo viene diminuito di un importo pari a quello della riduzione del premio; che per il raccolto 1989 le riduzioni non possono oltrepassare il 15 %;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1252/89 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/90⁽⁵⁾, fissa tra l'altro, per il raccolto 1989, i quantitativi massimi garantiti del tabacco in foglia, nonché i prezzi e i premi;

considerando che, sulla base dei dati disponibili, i quantitativi effettivamente prodotti con il raccolto 1989 risultano essere quelli di seguito riportati; che i prezzi e i premi applicabili per tale raccolto devono conseguentemente venir adeguati come in appresso indicato;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1665/90 della Commissione, del 20 giugno 1990, relativo ai prezzi agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore del tabacco greggio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽⁶⁾, i prezzi e gli importi fissati in ecu devono essere divisi per 1,001712 con riferimento alle operazioni per le quali il fatto generatore del tasso di conversione agricolo ha luogo a partire dal 14 maggio 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1989, la produzione effettiva di ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco e il superamento dei quantitativi massimi garantiti, fissati dal regolamento (CEE) n. 1252/89, sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1665/90 della Commissione, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 21. 6. 1990, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi massimi garantiti per varietà e gruppo di varietà, produzione effettiva e superamento dei quantitativi massimi garantiti per il tabacco del raccolto 1989 (tabacco in foglia)

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	Quantitativi massimi garantiti (t)	Produzione effettiva (t)	Superamento quantitativi massimi garantiti (%)
GRUPPO I			
3 Virginia D	10 500	6 711	—
7 Bright	44 250	36 685	—
31 Virginia E	14 500	21 171	46,0
33 Virginia P	3 500	3 589	2,5
17 Basmas	30 000	23 975	—
18 Katerini	23 000	19 256	—
26 Virginia EL	9 500	9 480	—
Totale	135 250	120 867	
GRUPPO II			
2 Badischer Burley :			
— zona A	7 000	6 025	—
— zona B	4 300	3 890	—
8 Burley I	42 500	34 315	—
9 Maryland	3 500	2 369	—
25 Burley EL	11 000	4 062	—
28 Burley fermenté	27 000	14 060	—
32 Burley E	2 000	8 900	—
34 Burley P	2 000	1 174	—
Totale	97 300	74 795	
GRUPPO III			
1 Badischer Geudertheimer :			
— zona A	4 300	3 334	—
— zona B	7 700	85 321	1 008,1
4 Paraguay :			
— zona A	20 000	20 107	0,4
— zona B	2 700	2 064	—
— zona C	2 000	1 805	—
5 Nijkerk		126	—
6 Misionero	1 500	101	—
27 Santa Fé		—	—
29 Havanna E		722	—
10 Kentucky	10 000	5 866	—
16 Round Tip	250	90	—
30 Round Scafati		219	23,6
Totale	48 450	119 755	
GRUPPO IV			
13 Xanti-Yakà	20 000	10 368	9,2
14 Perustitza		9 263	—
15 Erzegovina		2 216	—
19 Kaba Koulak classic		17 373	—
20 Kaba Koulak non classic	36 000	2 500	—
21 Myrodata		6 055	—
22 Zychnomyrodata		625	—
Totale	56 000	48 400	
GRUPPO V			
11 Forchheimer Havanna	18 000	3 954	—
12 Beneventano		10	—
23 Tsebelia	30 000	30 060	44,1
24 Mavra		13 176	—
Totale	48 000	47 200	

ALLEGATO II

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento, premi e prezzi d'intervento derivati da pagare per il tabacco
del raccolto 1989, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà		Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
1	Badischer Geudertheimer e ibridi derivati — zona A — zona B		3,643 3,263	2,732 (1) 2,322 (1)	2,534 2,154	4,199 (1) 3,699 (1)
2	Badischer Burley E e ibridi derivati		4,512	3,835	2,961	5,426
3	Virginia D		4,626	3,932	2,927	5,179
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	}	3,400	2,890	2,352	—
5	Nijkerk		3,357	2,853	2,132	—
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	}	3,128	2,659	2,159	—
7	Bright		4,070	3,459	2,461	4,764
8	Burley I		2,848	2,421	1,653	3,565
9	Maryland		3,313	2,816	1,875	4,014
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	}	2,796	2,376	1,765	3,347
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	}	2,707	2,030 (1)	1,909	3,284 (1)
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	}	1,462	1,243	1,077	2,012
13	Xanti-Yakà		3,041	2,519	2,183	4,235
14	a) Perustitza b) Samsun		2,878 2,883	2,385 2,385	2,078 2,022	3,653 3,677
15	Erzegovina e varietà simili		2,585	2,143	1,872	3,296
16	a) Round Tip b) Scafati b) Sumatra I	}	14,467	11,494	8,167	18,453
17	Basmas		6,090	5,177	3,072	6,914
18	Katerini e varietà simili		5,073	4,312	2,734	6,196
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	}	4,022	3,419	2,078	4,925
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	}	3,030	2,576	1,423	3,979
21	Myrodata Agrinion		3,998	3,398	2,099	4,840

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
22	Zichnomyrodata	4,154	3,531	2,214	5,051
23	Tsebelia	2,806	2,037 ⁽¹⁾	2,204	3,375 ⁽¹⁾
24	Mavra	2,802	1,989 ⁽¹⁾	1,802	3,321 ⁽¹⁾
25	Burley EL	2,251	1,688 ⁽¹⁾	1,219 ⁽¹⁾	2,748 ⁽¹⁾
26	Virginia EL	3,806	3,235	3,145	4,465
27	Santa Fé	1,383	1,176	0,301	2,034
28	Burley fermentato	2,240	1,904	0,931	2,923
29	Havana E	2,878	2,447	1,952	3,634
30	Round Scafati	7,782	6,264	5,024	11,245
31	Virginia E	4,178	3,273	2,001	4,640
32	Burley E	2,965	2,520	1,398	3,789
33	Virginia P	4,216	3,552	2,307	4,872
34	Burley P	3,072	2,611	1,398	3,896

⁽¹⁾ Tenendo conto dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1823/89 che determina, per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1823/89 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato, per il 1989, le misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva; che sono in fase di esecuzione i programmi di azione presentati dagli Stati membri; che per permettere di portare a termine tali programmi, è opportuno prorogare i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1823/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1823/89, nel paragrafo 1 la data del 31 luglio 1990 è sostituita dal 31 dicembre 1990.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 41.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 stabilisce la superficie massima garantita comunitaria per le tre campagne oggetto di detto regolamento; che tale superficie è pari alla media delle superfici investite a cotone dai piccoli produttori negli anni 1987 e 1988; che, tenuto conto delle informazioni ricevute dagli Stati membri produttori, è opportuno determinare la superficie in questione;

considerando che, a norma del paragrafo 1 dell'articolo 3 precitato, l'aiuto è concesso per le superfici in cui siano state effettuate la semina e la raccolta; che, per il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno prevedere un sistema di controllo che consenta di stabilire le superfici ammissibili all'aiuto; che è opportuno disporre che ciascun piccolo produttore presenti una domanda di aiuto recante almeno le indicazioni che consentano di verificare che nelle superfici oggetto di domande di aiuto sia stata effettuata la raccolta; che è necessario disporre che tale controllo venga eseguito per sondaggio e verta su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto; che è opportuno prevedere che il controllo venga eseguito sul posto; che tuttavia per le domande presentate relativamente alla campagna 1989/1990 occorre disporre, anziché un controllo sul posto, la verifica da parte degli Stati membri corrispondente fra le superfici oggetto delle domande di aiuto ed i quantitativi di cotone non sgranato sottoposti a controllo nelle imprese di sgranatura;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto, è d'uopo determinare la sanzione da infliggere ove una domanda di aiuto presentata da un produttore che non vi abbia titolo in quanto superi il limite di 2,5 ha di superficie coltivata a cotone;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90, la Commissione constata ogni superamento della superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto; che per facilitare tale constatazione e tale determinazione è necessario disporre che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione le superfici

che essi ammettono all'aiuto, tenuto conto del regime di controllo summenzionato;

considerando che, per alleviare gli oneri derivanti agli interessati in caso di pagamento tardivo dell'aiuto, occorre stabilire dei termini per la constatazione di qualsiasi superamento della superficie massima garantita, per la determinazione eventuale della riduzione dell'importo dell'aiuto e per il pagamento del medesimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La superficie massima garantita comunitaria di cotone di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1152/90 è fissata a 73 093 ha.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso soltanto per le superfici:
 - a) su cui sono state eseguite la semina e la raccolta e per le quali sono stati effettuati i normali lavori culturali;
 - b) che hanno formato oggetto:
 - di una dichiarazione delle superfici coltivate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione ⁽²⁾,
 - di una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro accorda l'aiuto soltanto per le superfici del proprio territorio sulle quali sia stata effettuata la raccolta.

Articolo 3

1. I piccoli produttori, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1152/90, presentano ogni anno una domanda di aiuto dopo la raccolta ed entro quindici giorni dalla data in cui l'intero raccolto è stato posto sotto controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

La domanda dev'essere tuttavia presentata entro il 30 aprile della campagna considerata.

⁽¹⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

2. Per la campagna 1989/1990 la presentazione della dichiarazione delle superfici coltivate di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89, se del caso rettificata in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo, costituisce domanda di aiuto.

3. Salvi i casi di forza maggiore e senza pregiudizio del paragrafo 1, secondo comma, se la domanda di aiuto è presentata:

- nel periodo che va dal sedicesimo al trentesimo giorno susseguente l'assoggettamento a controllo dell'intero raccolto, viene corrisposto il 66 % dell'aiuto;
- nel periodo che va dal trentunesimo al sessantesimo giorno susseguente l'assoggettamento a controllo dell'intero raccolto, viene corrisposto il 33 % dell'aiuto.

4. Nella domanda di aiuto di cui al primo comma del paragrafo 1 devono figurare almeno:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante;
- la superficie su cui è stata effettuata la raccolta, espressa in ettari e are;
- il riferimento alla dichiarazione delle superfici coltivate di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89;
- il riferimento catastale delle superfici coltivate o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;
- il luogo in cui il prodotto viene immagazzinato o, se è stato consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo del destinatario.

Articolo 4

1. L'organismo all'uopo designato dallo Stato membro controlla per sondaggio che nella superficie oggetto della domanda di aiuto la raccolta sia stata effettuata.

2. Il controllo di cui al paragrafo 1 verte almeno sul 5 % delle domande di aiuto, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.

Qualora si accertino irregolarità rilevanti nel 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e portano a 15 la percentuale di cui al primo comma.

Articolo 5

1. Ai fini del controllo per sondaggio delle domande di aiuto per la campagna 1989/1990, l'organismo di controllo verifica la corrispondenza tra i quantitativi sottoposti a controllo in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1201/89 e quelli ottenuti applicando alle superfici oggetto della domanda di aiuto la resa accertata per la campagna di cui trattasi nella regione considerata — se del caso differenziata in considerazione dei metodi

colturali praticati — per il cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile.

2. Qualora risulti che il quantitativo sottoposto a controllo nell'impresa di sgranatura:

- a) è pari o superiore al 70 % di quello ottenuto applicando le rese di cui al paragrafo 1, l'organismo competente ammette all'aiuto la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici coltivate, se del caso rettificata;
- b) è inferiore al 70 % di quello ottenuto applicando le rese di cui al paragrafo 1, l'organismo competente ammette all'aiuto la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici coltivate, eventualmente rettificata, moltiplicata per un coefficiente ottenuto dividendo i quantitativi sottoposti a controllo per quelli risultanti dall'applicazione della resa di cui al paragrafo 1, diminuita del 30 %; tuttavia, se la prova della raccolta è stata fornita in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro sulla base di altri elementi, l'aiuto è concesso per la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici coltivate, eventualmente rettificata.

Articolo 6

1. Ai fini del controllo per sondaggio delle domande di aiuto per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, viene effettuata un'ispezione in loco. Questo controllo ha luogo entro sei settimane dalla presentazione della domanda di aiuto.

2. Il controllo ricomprende la misurazione delle superfici sulle quali è stata effettuata la raccolta. Fatto salvo l'articolo 7, può essere effettuato un controllo supplementare a norma dell'articolo 5, in particolare qualora sorgano dubbi relativamente alla superficie su cui è stata effettuata la raccolta.

3. Per ogni ispezione dev'essere redatto un verbale da cui risulti, se del caso, la superficie misurata, gli strumenti utilizzati o l'impossibilità di eseguire il controllo per causa imputabile al dichiarante.

4. Salvi i casi di forza maggiore, se il controllo non ha potuto essere eseguito per causa imputabile al richiedente, la domanda di aiuto viene respinta.

Articolo 7

1. Se dal controllo previsto all'articolo 6 risulta che la superficie per la quale è chiesto l'aiuto è:

- a) inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata; tuttavia, se la superficie accertata è superiore a 2,5 ha, la domanda è respinta e il richiedente deve pagare un importo pari al 50 % dell'ammontare dell'aiuto per la campagna in questione moltiplicato per la superficie accertata, a meno che tale differenza sia ritenuta giustificata dallo Stato membro in questione;

b) superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia, si prende in considerazione la superficie accertata, ridotta della differenza tra la superficie dichiarata inizialmente e quella accertata. Tuttavia se la differenza è ritenuta giustificata dallo Stato membro in questione, si prende in considerazione la superficie accertata.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e in particolare le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

Articolo 8

Ogni anno gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 15 luglio, il numero di piccoli produttori, la resa o le rese di cui all'articolo 5, nonché gli ettari ammessi a beneficiare dell'aiuto per la campagna di cui trattasi.

Tuttavia, per la campagna 1989/1990 questa comunicazione è effettuata entro il 15 agosto 1990.

Articolo 9

1. In caso di superamento della superficie massima garantita comunitaria, la constatazione e la determinazione del superamento previste all'articolo 7, paragrafo 2

del regolamento (CEE) n. 1152/90 sono effettuate prima della fine della campagna.

2. L'importo dell'aiuto viene ridotto applicando la formula seguente:

$$A1 \times \frac{SMG}{SCC} = A2$$

laddove:

A1 = l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1152/90,

SMG = la superficie massima garantita comunitaria,

SCC = la superficie comunitaria sottoposta a semina e raccolta dai piccoli produttori per la campagna di cui trattasi,

A2 = l'aiuto da versare.

Articolo 10

Gli Stati membri versano l'aiuto, se del caso ridotto in applicazione dell'articolo 9, entro il 31 ottobre successivo alla fine della campagna.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 25 giugno 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 25 giugno 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 25 giugno 1990, l'importo del premio è fissato a 72,113 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 25 giugno 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 25 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	33,893	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	72,113	0
0204 21 00	72,113	0
0204 50 11		0
0204 22 10	50,479	
0204 22 30	79,324	
0204 22 50	93,747	
0204 22 90	93,747	
0204 23 00	131,246	
0204 30 00	54,085	
0204 41 00	54,085	
0204 42 10	37,860	
0204 42 30	59,494	
0204 42 50	70,311	
0204 42 90	70,311	
0204 43 00	98,435	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	93,747	
0210 90 19	131,246	
1602 90 71 :		
— non disossate	93,747	
— disossate	131,246	

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/90 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,15 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel settembre 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'associazione europea delle poliolefine tessili (EATP) (in appresso denominata «ricorrente») a nome di 11 dei principali produttori comunitari che forniscono una quota rilevante della produzione comunitaria totale di sacchi di tessuti poliolefinici (in appresso denominati «sacchi») relativa alle importazioni di questo prodotto originarie della Repubblica popolare cinese.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al grave pregiudizio che ne consegue, sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa al prodotto in questione, di cui al codice NC 6305 31 91.
- (3) La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente, e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (4) Il principale organismo della Repubblica popolare cinese competente per il commercio dei sacchi ha comunicato per iscritto il punto di vista degli esportatori cinesi. Detto organismo, la China Chamber of Commerce of Importers and Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products, ha inoltre trasmesso le osservazioni formulate dai nove esportatori seguenti:

- Shandong Native Produce Import and Export Corporation,
- Shanghai Native Produce Import and Export Corporation,
- Jiangsu Native Produce Import and Export Corporation,
- Tianjin Native Produce Import and Export Corporation,
- Hubei Native Produce Import and Export Corporation,
- Zhejiang Native Produce and Animal By-products Import and Export Corporation,
- Shanghai Stationery and Sporting Goods Import and Export Corporation,
- Zhejiang Light Industrial Products Import and Export Corporation,
- Wuhan Light Industrial Products Import and Export Corporation.

Si è indicato che questi nove esportatori rappresentano circa il 90 % delle esportazioni di sacchi dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità e che le informazioni relative alle esportazioni di sacchi effettuate da altri esportatori cinesi non erano disponibili.

Dato che la Repubblica popolare cinese non costituisce un paese ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che le osservazioni degli esportatori cinesi sono state presentate in un documento unico e che non tutti gli esportatori cinesi sono stati identificati, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare globalmente, ai fini della procedura, tutte le esportazioni cinesi.

- (5) Inoltre, per avviare l'inchiesta la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese non ha un'economia di mercato e scegliere quindi un paese che potesse costituire un riferimento per il calcolo del valore normale. A tale scopo, il ricorrente aveva proposto di far riferimento al prezzo dei sacchi sul mercato interno del Regno del Marocco. Questa scelta, però, è stata criticata da alcuni importatori e dall'organismo cinese che aveva comunicato le sue osservazioni, i quali hanno proposto di adottare come paese di riferimento la Turchia o le Filippine. Dato che il produttore marocchino si è rifiutato di collaborare all'inchiesta, la Commissione ha cercato un altro paese ad economia di mercato che potesse costituire il paese di riferimento. A tal fine, ci si è messi

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 21 del 27. 1. 1989, pag. 2.

in contatto con produttori della Turchia, delle Filippine, dell'India, della Jugoslavia e della Thailandia. In definitiva, soltanto tre imprese indiane hanno collaborato all'inchiesta. Data la natura del prodotto, le condizioni di produzione dei sacchi e il livello di sviluppo del paese, la Commissione ha ritenuto opportuno scegliere l'India come paese di riferimento.

(6) La maggior parte dei produttori ricorrenti e numerosi importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono inoltre pervenute le osservazioni di altri importatori.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping e del pregiudizio che ne consegue. Essa ha inoltre verificato in loco le informazioni fornite dalle imprese seguenti:

a) *produttori comunitari*:

- Cotesi, Carvalhos, Portogallo,
- Quimigal, Lisbona, Portogallo,
- Keler, l'Ametlla del Vallès, Spagna,
- Comercial Saquera, Pego, Spagna,
- Condepols, Alcalá la Real, Spagna,
- Sintéticas del Sur, Úbeda, Spagna,
- Saint-Frères, Beauval, Francia;

b) *produttori del paese di riferimento*:

- Auroplast India, Bombay, India,
- Paharpur Plastics, Ghaziabad (UP), India,
- Kanpur Plastipack, Kanpur, India;

c) *Importatori comunitari*:

- De Swann Bonnist, Amsterdam, Paesi Bassi,
- Block, Arendonk, Belgio.

L'inchiesta avviata dalla Commissione onde determinare il dumping riguardava il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988.

(8) L'impossibilità di scegliere il Marocco come paese di riferimento ha imposto di ricercare imprese che accettassero di collaborare all'inchiesta della Commissione in un nuovo paese di riferimento, il che ha richiesto un lasso di tempo supplementare. Di conseguenza, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine normale di un anno dall'avvio della procedura.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

a) Prodotto in questione

(9) Si tratta dei sacchi di tessuti confezionati con lamelle poliolefiniche di peso pari o inferiore a 120 g/m².

(10) Dall'inchiesta è risultato che le lamelle poliolefiniche vengono fabbricate con una materia prima che può essere indifferentemente polipropilene o polietilene ad alta densità; esistono migliaia di modelli diversi di sacchi costituiti da una o dall'altra delle materie prime, con caratteristiche fisiche e chimiche analoghe. In ogni caso, tutti i sacchi vengono utilizzati per l'imballaggio di prodotti industriali e agricoli quali concimi e cereali. Dato che le caratteristiche di base, siano esse fisiche, chimiche o tecniche, e l'utilizzazione sono analoghe, la Commissione ha ritenuto che tutti i tipi di sacchi, indipendentemente dalla materia prima (polipropilene o polietilene) e dall'utilizzazione, costituiscano il prodotto in questione nel presente regolamento.

(11) Dall'inchiesta, inoltre, è risultato che tutti i sacchi interessati appartengono al codice NC 6305 31 91.

b) Prodotto simile

(12) Per quanto riguarda la definizione del prodotto simile, la Commissione ha constatato che non esistono differenze fisiche e chimiche tra i sacchi esportati dagli esportatori cinesi nella Comunità e i sacchi corrispondenti venduti dai produttori comunitari. Infatti, durante il periodo dell'inchiesta tutti i sacchi sono stati fabbricati con la stessa materia prima, vale a dire il polipropilene.

Sebbene l'industria comunitaria abbia prodotto una gamma di sacchi più vasta di quella costituita da tutti i sacchi esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità, le caratteristiche fisiche e tecniche di base e le utilizzazioni principali sono le stesse per i sacchi cinesi e per quelli comunitari. Le differenze tra i sacchi importati dalla Repubblica popolare cinese e quelli prodotti nella Comunità consistono nel fatto che i primi appartengono alle categorie « sacchi semplici » e « sacchi foderati », mentre i secondi appartengono anche ad altre categorie quali i « sacchi laminati », i « sacchi foderati con carta » o i « sacchi a punto di garza ». Tuttavia, dato che le similitudini tra i sacchi sono superiori alle differenze sia a livello di caratteristiche che a livello di utilizzazione, la Commissione ha ritenuto che tutti i sacchi prodotti nella Comunità e tutti i sacchi esportati dalla Repubblica popolare cinese costituiscano prodotti simili.

c) Industria comunitaria

(13) La Commissione ha constatato che i produttori a nome dei quali era stata presentata la denuncia, che hanno collaborato con la Commissione e che hanno effettivamente prodotto i sacchi in questione durante il periodo dell'inchiesta, hanno fabbricato nel periodo suddetto una quota rilevante della produzione comunitaria totale di prodotti simili.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING

a) Valore normale

- (14) La Commissione ha verificato che le tre imprese indiane che avevano accettato di collaborare all'inchiesta fabbricavano una gamma di prodotti tale da consentire di confrontare in modo soddisfacente la loro produzione con le esportazioni cinesi. A tale riguardo, la Commissione ha constatato che la scelta dell'India come paese di riferimento non era ingiustificata.
- (15) La Commissione ha inoltre rilevato che il valore normale non poteva essere determinato in maniera appropriata ed equa in base al prezzo del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno indiano o al prezzo del prodotto simile indiano venduto ad altri paesi. Infatti, i prezzi a cui i sacchi sono stati realmente venduti per il loro consumo in India erano inferiori ai costi di produzione. Pertanto, i prezzi a cui i sacchi sono stati realmente venduti ad altri paesi non si sono rivelati significativi per le tre imprese indiane che hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto, si è dovuto calcolare il valore normale in base al valore costruito del prodotto simile in India.
- (16) Nella vasta gamma di sacchi prodotti, si sono distinte varie categorie a seconda delle loro caratteristiche e specifiche, quali la presenza di una fodera di polietilene o di carta o il procedimento della laminazione. L'inchiesta ha dimostrato che i costi di produzione al chilo per i sacchi di una stessa categoria sono quasi identici, a prescindere dal modello. D'altro canto, nel periodo dell'inchiesta, gli esportatori cinesi hanno esportato soltanto sacchi semplici e sacchi con una fodera di polietilene. La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuno calcolare il valore normale in base al costo di produzione al chilo per ciascuna delle categorie « sacchi semplici » e « sacchi foderati di polietilene ».
- (17) Per stabilire il costo di produzione, la Commissione ha preso in considerazione i costi delle materie prime, della fabbricazione e le spese amministrative, generali e di vendita dei tre produttori indiani, e ne ha calcolato la media ponderata per i sacchi semplici e per i sacchi foderati. Per ottenere il valore costruito di ciascuna categoria, si è aggiunto al costo di produzione un equo margine di utile.

Per valutare quest'ultimo, la Commissione ha considerato il margine minimo necessario onde garantire ai capitali investiti una redditività paragonabile, ma superiore, a quella garantita in India dai tassi di interesse a lungo termine. Questo margine, inoltre, basta per garantire una redditività minima, ma sufficiente, delle vendite effettuate a vari livelli di commercializzazione e, fra queste, delle vendite a grossisti. Il margine di utile che ne consegue è pari al 5 %.

b) Prezzo all'esportazione

- (18) Per determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione ha considerato separatamente i sacchi semplici e i sacchi foderati. Per i secondi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili all'esportazione nella Comunità, rilevati presso gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il volume dei sacchi foderati i cui prezzi sono stati esaminati corrisponde al 60 % delle importazioni totali per questa categoria.

Per quanto riguarda i sacchi semplici, invece, i prezzi realmente pagati o pagabili all'esportazione nella Comunità, rilevati presso i due importatori che hanno collaborato all'inchiesta, non sono stati considerati di per sé significativi a causa dei modesti quantitativi interessati. Di conseguenza, per determinare il prezzo all'esportazione di sacchi semplici, la Commissione ha ritenuto opportuno calcolare la media ponderata dei prezzi pagabili comunicati dagli esportatori cinesi e dei prezzi pagati constatati presso gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il volume dei sacchi semplici i cui prezzi sono stati esaminati presso gli esportatori corrisponde all'11 % delle importazioni totali di questa categoria.

D. CONFRONTO

- (19) In tutti i casi, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stesso stadio di commercializzazione. Si è inoltre tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (20) Non è stato possibile individuare alcuna differenza tra le caratteristiche fisiche dei sacchi indiani e cinesi equivalenti tale da influire sulla comparabilità dei prezzi.
- (21) La Commissione ha effettuato il confronto sia per i sacchi foderati che per i sacchi semplici. Per quanto concerne i primi, il valore normale ed il prezzo all'esportazione sono stati confrontati transazione per transazione. Per quanto riguarda i sacchi

semplici, invece, il valore normale è stato confrontato con un prezzo all'esportazione stabilito in base a medie ponderate. Date le circostanze specifiche constatate nel corso della procedura, si è ritenuto che l'applicazione di tali medie ponderate non potesse influire sulle risultanze dell'inchiesta.

E. MARGINE DI DUMPING

- (22) Dall'esame preliminare dei fatti è risultato che l'esportazione dei sacchi tessuti di poliolefina leggera da parte degli esportatori cinesi dà luogo a pratiche di dumping. Il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità e corrisponde, in media ponderata, all'80,8 % del valore totale cif frontiera comunitaria delle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese, per tutti gli esportatori cinesi.

F. PREGIUDIZIO

a) Volume e quota di mercato delle importazioni effettuate in dumping

- (23) In termine di volume, tra il 1985 e il 1988 il consumo di sacchi nella Comunità è aumentato dell'8,2 %, passando da 36 215 a 39 191 t.

Le importazioni di sacchi originari della Repubblica popolare cinese sono state pari a 8 094 t nel 1985, a 14 190 t nel 1986, a 15 192 t nel 1987 e a 13 796 t nel 1988, con le seguenti quote di mercato: 22,3 % nel 1985, 36,9 % nel 1986, 38,6 % nel 1987 e 35,2 % nel 1988.

Per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria sul mercato CEE si sono registrati i seguenti volumi: 9 197 t nel 1986, 10 586 t nel 1987 e 10 430 t nel 1988. Le quote di mercato corrispondenti sono aumentate di poco, passando dal 23,9 % nel 1986 al 26,9 % nel 1987 e al 26,6 % nel 1988.

b) Prezzi

- (24) Tra il 1986 e il 1988, i prezzi dell'industria comunitaria sono calati in media del 6,9 %. Nel 1987, si è registrata addirittura una diminuzione del 12,4 %, con un successivo aumento del 6,3 % nel 1988.
- (25) Per quanto riguarda le sottoquotazioni, in primo luogo la Commissione ha constatato che, generalmente, gli esportatori cinesi vendono i sacchi ad importatori che fungono da grossisti su questo mercato. A loro volta, gli importatori rivendono i sacchi agli utilizzatori finali. I produttori comunitari, invece, vendono i sacchi direttamente agli utilizzatori finali. Al fine di confrontare i prezzi dei

sacchi originari della Repubblica popolare cinese con quelli dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria ad uno stesso stadio di commercializzazione, la Commissione ha ritenuto opportuno confrontare i prezzi di vendita franco fabbrica dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria con i prezzi di vendita dei sacchi cinesi all'uscita dal magazzino degli importatori.

Per calcolare i prezzi all'uscita dal magazzino degli importatori, la Commissione si è basata sui prezzi di vendita cif, previo sdoganamento, con un adeguamento del 21 % per tener conto delle spese amministrative, generali e di vendita sostenute dagli importatori. Si è inoltre aggiunto un margine di utile del 5 %.

Le spese amministrative, generali e di vendita sostenute dagli importatori sono state ritenute rappresentative delle differenze esistenti tra i vari livelli di commercializzazione.

Si sono così determinate le medie ponderate dei prezzi di vendita delle varie categorie di sacchi. Confrontando queste medie si è potuto constatare che i produttori della Repubblica popolare cinese praticavano prezzi inferiori del 22,5 % ai prezzi dei produttori comunitari.

c) Altri fattori economici da prendere in considerazione

- (26) La Commissione ha constatato che la capacità di produzione dell'industria comunitaria è passata da 14 409 t nel 1985 a 14 947 t nel 1988. Parallelamente, la produzione effettiva di sacchi è scesa da 11 455 t a 11 005 t e il tasso di sfruttamento del potenziale dal 79,5 % nel 1985 al 73,6 % nel 1988.

Il valore delle vendite di sacchi dell'industria comunitaria è aumentato del 5,6 % tra il 1986 e il 1988, con un corrispondente incremento dei quantitativi venduti nello stesso periodo pari al 13,4 %.

Tra il 1985 e il 1988, si è registrato un forte calo della redditività dei produttori comunitari. L'industria comunitaria ha realizzato nel 1985 un margine di utile del 9,4 % e ha mantenuto nel 1986 una redditività del 5 %. Nel 1987, per contro, le perdite sono state pari al 10 %, dopo il forte aumento delle importazioni di sacchi originari della Cina, ed erano ancora dello 0,6 % nel 1988.

In termini occupazionali, si è passati da 1 475 posti di lavoro nel 1985 a 1 321 nel 1988.

Infine, va notato che tre delle 11 imprese a nome delle quali è stata presentata la denuncia hanno cessato parzialmente o totalmente la produzione di sacchi tra il 1987 e il 1988.

d) Conclusione

- (27) Nonostante il lieve aumento della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, la redditività delle imprese è notevolmente diminuita. I prezzi dei sacchi cinesi si sono rivelati inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Quest'ultima, pertanto, si è trovata nell'impossibilità di aumentare i suoi prezzi e di mantenere una situazione finanziaria sana. Pur avendo scelto di conservare le sue posizioni sul mercato, in particolare investendo in nuovi impianti, l'industria comunitaria ha registrato perdite considerevoli e subisce pertanto un grave pregiudizio.

G. NESSO CAUSALE TRA IL PREGIUDIZIO E LE IMPORTAZIONI IN DUMPING

- (28) La Commissione ha cercato di stabilire in che misura il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dal dumping. Essa ha osservato che il modesto aumento delle quote di mercato e la riduzione del margine di utile dell'industria comunitaria sono coincisi con l'aumento in termini di volume delle importazioni di sacchi originari della Repubblica popolare cinese. L'evoluzione dei prezzi dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria coincide in larga misura con quella dei prezzi praticati dagli esportatori cinesi. Almeno due produttori comunitari si sono visti costretti a cessare totalmente la produzione di sacchi dati i livelli di prezzi praticati dagli esportatori cinesi, mentre un altro produttore ha dovuto diminuire la sua produzione e ritirarsi, per gli stessi motivi, dalla maggior parte del mercato comunitario.

- (29) Data l'importanza delle quote di mercato detenute, le esportazioni cinesi hanno inciso in misura considerevole sui prezzi dei sacchi nella Comunità. I prezzi dei sacchi cinesi, infatti, sono diventati i prezzi di riferimento sul mercato comunitario. Essendo inferiori ai prezzi comunitari, essi hanno pertanto impedito all'industria comunitaria di mantenere i suoi prezzi ad un livello sufficiente, con un conseguente deterioramento della sua situazione finanziaria.

- (30) Gli esportatori cinesi hanno beneficiato dell'incremento del consumo registrato nella Comunità tra il 1985 e il 1988 a causa dei prezzi ai quali hanno venduto i sacchi. Contemporaneamente, i produttori comunitari si sono trovati nell'impossibilità di incrementare in pari misura le loro vendite.

- (31) A tale riguardo, le importazioni di sacchi originari di altri paesi non possono costituire una causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria dato

che, nel 1988, esse detenevano soltanto il 26,9 % del mercato comunitario, una cifra inferiore alle quote di mercato detenute dai cinesi. Inoltre, queste importazioni hanno origini diverse, e sono suddivise tra circa 30 paesi esportatori, nessuno dei quali detiene da solo una quota di mercato sufficiente per esercitare sul mercato comunitario un'influenza paragonabile a quella delle importazioni cinesi. Soltanto queste ultime, per il loro volume, possono fare diminuire, a causa delle pratiche di dumping degli esportatori, il livello dei prezzi comunitari dei sacchi.

- (32) Gli esportatori cinesi e alcuni importatori hanno fatto presente che le difficoltà dei produttori comunitari erano dovute al carattere obsoleto delle loro attrezzature. Tuttavia, tale affermazione si è rivelata inesatta, dato che la maggior parte degli impianti e delle attrezzature sono del tutto competitivi e i produttori comunitari hanno sempre mantenuto un livello di investimenti non trascurabile.

- (33) Dall'inchiesta è risultato che, oltre ai sacchi cinesi messi in libera pratica nella Comunità, venivano effettuate determinate importazioni di sacchi cinesi in ammissione temporanea. Tuttavia, non è stato possibile valutare gli eventuali effetti di tali importazioni, dato che non ha collaborato all'inchiesta un numero sufficiente di importatori. Nondimeno si è fatto notare che, per definizione, le importazioni in ammissione temporanea erano destinate ad essere riesportate, mentre la maggior parte delle vendite dell'industria comunitaria (95 % nel 1988) è destinata ad essere consumata nella Comunità.

- (34) Infine, non si è potuto rilevare nessun altro elemento, oltre alle importazioni effettuate in dumping, che possa costituire una causa di pregiudizio.

- (35) La Commissione constata quindi che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle pratiche di dumping degli esportatori di sacchi della Repubblica popolare cinese.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (36) Per stabilire se sia nell'interesse della Comunità prendere misure contro il dumping all'importazione di sacchi originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha tenuto conto del fatto che questi sacchi sono una componente importante dell'industria dell'imballaggio. Infatti, questo tipo di imballaggio è molto usato per il trasporto, in particolare all'esportazione, di prodotti agricoli o industriali della Comunità. Inoltre, i sacchi tessuti di poliolefina offrono reali possibilità di evoluzione verso prodotti tecnologicamente più complessi e più efficaci dei sacchi attuali.

Per questo motivo, qualsiasi forte calo della produzione dell'industria comunitaria e a maggior ragione la scomparsa dei produttori comunitari, che non è da escludere se la situazione attuale dovesse perdurare, avrebbe un'incidenza negativa sull'industria dell'imballaggio. Inoltre, gli sviluppi tecnologici in materia di sacchi tessuti di poliolefina verrebbero ritardati o addirittura bloccati, in quanto i fabbricanti sarebbero vulnerabili o in difficoltà. Infine, un'industria comunitaria che si trovasse in ritardo dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica ne subirebbe le conseguenze a livello di occupazione e di potenza commerciale.

- (37) Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto anche del fatto che i sacchi appartengono alla categoria tessile n. 33, per la quale i prodotti originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di limiti quantitativi regionali. Detti limiti erano stati fissati, per gli anni 1984 - 1988, dal regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio ⁽¹⁾, e sono stati fissati, per gli anni 1989 - 1992, dal regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio ⁽²⁾, in applicazione dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese ⁽³⁾. La Commissione ha considerato anzitutto il fatto che né il diritto comunitario né le norme internazionali vietano di istituire dazi antidumping quando esistono limiti quantitativi regionali, a condizione che, nonostante tali restrizioni, sia accertato un pregiudizio.

In secondo luogo, come dimostra il verbale concordato allegato all'accordo ⁽⁴⁾, durante i negoziati la Comunità aveva richiamato l'attenzione della delegazione cinese sui problemi specifici sorti nel suo territorio a causa delle importazioni di prodotti cinesi di questa categoria e aveva chiesto l'introduzione di un limite quantitativo comunitario. La delegazione cinese, però, non poteva accettare l'introduzione di tale limite quantitativo.

Le parti sono pertanto giunte a un compromesso, che consisteva nel continuare ad applicare limiti quantitativi regionali per le importazioni in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito, introducendo un nuovo limite quantitativo regionale per l'Irlanda.

Tuttavia, le importazioni oggetto di pratiche di dumping riguardano tutti gli Stati membri e la sottoquotazione del prezzo dei sacchi cinesi si ripercuote sull'intero mercato comunitario dei sacchi. Il livello dei prezzi non risente dell'esistenza

o dell'assenza di limiti quantitativi regionali all'importazione negli Stati membri. Per di più, tali limiti si applicano all'intera categoria 33, e non soltanto ai sacchi.

Ne consegue che i limiti quantitativi regionali non costituiscono una protezione sufficiente contro le pratiche sleali degli esportatori cinesi e non sono in grado di eliminare il pregiudizio subito dall'intera industria comunitaria.

- (38) Si è affermato che l'istituzione di un dazio antidumping farebbe diminuire l'attività degli importatori comunitari e il personale occupato in queste imprese.

A tale riguardo, la Commissione ritiene opportuno valutare gli interessi degli importatori e le molteplici conseguenze derivanti ad un'industria comunitaria economicamente efficiente se non fosse protetta attraverso il ripristino di una concorrenza leale.

Da tale valutazione risulta che l'interesse della Comunità impone di tutelare la fabbricazione di sacchi, benefica per l'occupazione e per l'industria comunitaria dell'imballaggio, invece di favorire società comunitarie che traggono vantaggio dalle pratiche di dumping degli esportatori cinesi.

- (39) Inoltre, la Commissione è consapevole che la scomparsa dell'industria comunitaria potrebbe compromettere il rifornimento di sacchi degli utilizzatori finali e che, in tal caso, i prezzi delle esportazioni cinesi potrebbero rincarare. Gli eventuali inconvenienti connessi ad un aumento repentino dei prezzi dei sacchi cinesi, provocato dall'istituzione di un dazio antidumping, verrebbero compensati dall'interesse di conservare un'industria comunitaria vitale. Di conseguenza, l'istituzione di un dazio antidumping consentirà di eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria senza altre conseguenze realmente nefaste.
- (40) Avendo esaminato gli interessi delle parti in causa, la Commissione ha concluso che l'interesse della Comunità impone di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche commerciali sleali degli esportatori cinesi. Di conseguenza, la Commissione ritiene necessario istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi originari della Repubblica popolare cinese onde eliminare il grave pregiudizio subito.

I. DAZIO

- (41) Per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria occorrono misure che mettano fine alle sottoquotazioni, e consentano all'industria comunitaria di ripristinare la propria redditività mantenendo, o addirittura aumentando, le sue

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 71.

quote di mercato. A tale scopo, occorrerà maggiore i prezzi dei sacchi originari della Repubblica popolare cinese.

Di conseguenza, la Commissione ha calcolato il margine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria basandosi sulla sottoquotazione dei prezzi dei sacchi cinesi e su un prezzo d'obiettivo per i sacchi prodotti dall'industria comunitaria. Si è riscontrato che l'eliminazione del margine di sottoquotazione dei prezzi del 22,5 % non bastava per eliminare totalmente il pregiudizio. Infatti, dato che la qualità dei sacchi è equivalente, i prezzi dei sacchi cinesi non devono essere inferiori a quelli dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria se quest'ultima deve conservare la sua clientela. La Commissione, pertanto, ha ritenuto che il prezzo da determinare dovesse includere un equo margine di utile. Dato che, nel 1985, la redditività media dell'industria comunitaria era stata del 9,4 % e il reddito sul capitale investito del 7,5 %, prima del crollo provocato dall'aumento delle importazioni cinesi, la Commissione ha ritenuto che tale livello costituisse una base ragionevole ed ha pertanto fissato il margine di utile al 9,4 %.

- (42) Per realizzare tale margine di utile, eliminando quindi il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre aumentare del 43,4 % il prezzo franco frontiera comunitaria dei sacchi originari della Repubblica popolare cinese. Il margine di dumping dei prodotti cinesi all'importazione nella Comunità è superiore al margine di pregiudizio così determinato. Di conseguenza, l'importo del dazio provvisorio dovrà essere pari al margine di pregiudizio stabilito.
- (43) Le parti interessate dispongono di un termine per comunicare le loro osservazioni e chiedere un'audizione. Si precisa inoltre che tutte le conclusioni stabilite ai fini del presente regolamento sono prov-

visorie e potranno essere rivedute per l'eventuale istituzione di un dazio definitivo su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici (polietilene o polipropilene) di cui al codice NC 6305 31 91, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio, da applicarsi sul prezzo netto franco frontiera comunitaria non sdoganato, è fissata al 43,4 %.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi, a meno che il Consiglio adotti misure definitive prima della scadenza di tale termine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1990, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1833/90 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/90 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 91.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:

Zucchero bianco:	35,20
Zucchero greggio:	31,07
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$35,20 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione:	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi:	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	35,20 ⁽³⁾

⁽¹⁾ «S» è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1479/90 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2003/90 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1479/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,00 ecu per 100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranoato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 41,660 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 19 luglio 1990 per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1788/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1992/90 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 17,14 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1788/90 modificato, è sostituito dall'importo di 13,04 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la dodicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la dodicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,822 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1816/90⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1816/90 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1816/90 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca ⁽²⁾
1702 40 10 100		35,20
1702 60 10 000		35,20
1702 60 90 000	0,3520	
1702 90 30 000		35,20
1702 90 60 000	0,3520	
1702 90 71 000	0,3520	
1702 90 90 900	0,3520	
2106 90 30 000		35,20
2106 90 59 000	0,3520	

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1811/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1811/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1811/90 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 178 dell'11. 7. 1990, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3884	—
1702 20 90	0,3884	—
1702 30 10	—	45,61
1702 40 10	—	45,61
1702 60 10	—	45,61
1702 60 90	0,3884	—
1702 90 30	—	45,61
1702 90 60	0,3884	—
1702 90 71	0,3884	—
1702 90 90	0,3884	—
2106 90 30	—	45,61
2106 90 59	0,3884	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1812/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2034/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1812/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 18. 7. 1990, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,44 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,44 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,44 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,44 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,84
1701 99 10	38,84
1701 99 90	38,84 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1990****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1983/90 recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾. In particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1983/90 della Commissione ⁽²⁾ indice gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e di mezzene di agnello;

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1989/90 non corrispondono a quelle presentate per parere al comitato di gestione ovini e caprini; che occorre quindi rettificare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1983/90 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Danimarca, in Francia, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna e in Portogallo. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1990

relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio

(90/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti l'articolo 1, lettera b) e l'articolo 30 ter della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici⁽¹⁾, modificati dalla direttiva 89/440/CEE⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando che l'allegato I della direttiva 89/440/CEE contiene gli elenchi degli organismi o delle categorie di organismi di diritto pubblico che rispondono a determinati criteri;

considerando che tali elenchi devono essere il più completi possibile;

considerando che l'allegato I della direttiva 89/440/CEE deve essere eventualmente modificato dalla Commissione sulla base delle notifiche periodiche presentate dagli Stati membri per quanto riguarda le modifiche apportate a detti elenchi;

considerando che è auspicabile modificare l'allegato I della direttiva 89/440/CEE sulla base delle notifiche pervenute dagli Stati membri e far decorrere tale modifica

dalla data alla quale gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le misure richieste per ottemperare alla direttiva 89/440/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Allegato I della direttiva 89/440/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 19 luglio 1990.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO 1

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)

I. BELGIO

Organismi

- Fonds des routes 1955-1969 — Wegefonds 1955-1969,
- Régie des voies aériennes — Regie der Luchtwegen,
- Office régulateur de la navigation intérieure — Dienst voor Regeling van de Binnenvaart
- Régie des services frigorifiques de l'État belge — Regie der Belgische Rijkskoel — en Vriesdiensten.

Categorie

- centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),
- fabriques d'église (organismi per la manutenzione delle chiese).

II. DANIMARCA

Organismi

- Kobenhavns Havn,
- Danmarks Radio,
- Det Landsdækkende Fjernsyn TV 2.
- Danmarks Nationalbank,
- Storebæltsforbindelsen A/S,
- Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
- Jydsk Telefon-Aktieselskab,
- Fyns Telefon,
- Kommunedata,
- Datacentralen I/S,
- Kommunekemi.

Categorie

- De Kommunale Havne (porti municipali),
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

III. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali, ed istituzioni d'interesse pubblico, a carattere non lucrativo, soggette al controllo dello Stato.

IV. GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

V. SPAGNA

Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).

VI. FRANCIA

Organismi

1. Enti pubblici nazionali :

1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale :

- Collège de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris ;

1.2. scientifici e tecnologici :

- Centre national de la recherche scientifique — CNRS —,
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- ORSTOM — Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;

1.3. a carattere amministrativo :

- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financières de bassins.

Categorie

1. Enti pubblici nazionali :

- universités (università),
- écoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti).

2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo :

- collèges (scuole secondarie),
- lycées (scuole secondarie : licei),
- établissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),
- offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).

3. Consorzi fra enti territoriali :

- syndicats de communes (consorzi di comuni),
- districts (distretti),
- communautés urbaines (consorzi urbani),
- institutions interdépartementales et interregionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

VII. IRLANDA

Organismi

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Coras Trachtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),
- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorie

- Third level Educational Bodies of a public character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),
- Hospital Boards of a public character (enti pubblici ospedalieri),
- National Health & Social Agencies of a public character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),
- Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

VIII. ITALIA**Organismi**

- agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno.

Categorie

- enti portuali e aeroportuali,
- consorzi per le opere idrauliche,
- le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- enti di ricerca e sperimentazione,
- le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza,
- consorzi di bonifica,
- enti di sviluppo o di irrigazione,
- consorzi per le aree industriali,
- comunità montane,
- enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO**Categorie**

- Les établissements publics de l'Etat placés sous la surveillance d'un membre du Gouvernement (gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo),
- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al controllo dei comuni),
- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée à la suite (i consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1900, successivamente modificata).

X. PAESI BASSI**Organismi**

- Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties (TNO ed organismi che ne dipendono).

Categorie

- waterschappen (enti per le opere idrauliche),
- instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

XI. PORTOGALLO**Categorie**

- Estabelecimentos Públicos de Ensino, Investigação Científica e Saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
- Institutos Públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Fundações Públicas (fondazioni pubbliche),
- Administrações Gerais e Juntas Autónomas (amministrazioni generali e giunte autonome).

XII. REGNO UNITO**Organismi**

- National Rivers Authority,
- National Research Development Corporation,
- Universities Funding Council,
- Polytechnics And Colleges Funding Council,
- Central Blood Laboratory Service,
- Health And Safety Executive,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Public Health Laboratory Service,
- Scottish Homes,
- Commission For The New Towns,
- Design Council,
- Arbitration, Conciliation and Advisory Service,
- Cardiff Bay Development Corporation,
- Development Board For Rural Wales,
- London Docklands Development Corporation,
- Merseyside Development Corporation,
- English Industrial Estates Corporation,
- Scottish Development Agency,
- Urban Development Corporation,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Education Authorities (enti per l'istruzione),
 - Research Councils (enti per la ricerca),
 - National Health Service Authorities (unità del servizio sanitario nazionale),
 - New Town Corporations (società di sviluppo e programmazione urbanistica),
 - Fire Authorities (vigili del fuoco),
 - Police Authorities (autorità di polizia).
-